



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 38/3 DEL 18.9.2012

Oggetto: L.R. 29.4.2003, n. 3, art. 17 comma 2. L.R. 24.2.2006, n. 1, art. 12, comma 1.
Contributo per l'abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari.

Il Presidente ricorda che la legge 11 agosto 1991, n. 266, legge quadro sul volontariato prevede all'art. 4, per le Organizzazioni di Volontariato, l'obbligo di assicurare i propri aderenti che prestano attività di volontariato contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

La Regione, tramite bando, eroga contributi a favore delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro generale, per l'abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari ai sensi del dell'art. 17, comma 2 della legge regionale 29.4.2003, n. 3 e dell'art. 12, comma 1 della, Legge Regionale 24.2.2006 n. 1.

Le modalità ed i criteri per l'erogazione del contributo alle organizzazioni sono quelli stabiliti dalla deliberazione della Giunta regionale n. 34/3 del 26.9.2003. Il contributo, pertanto, compete alle Organizzazioni di Volontariato iscritte al Registro Generale che non abbiano percepito analoga provvidenza da parte della stessa Regione o di altro Ente Pubblico.

Tutto ciò premesso, il Presidente evidenzia che le risorse economiche per l'anno 2012, stanziare con la legge regionale 15 marzo 2012, n. 6, sul capitolo relativo al fondo per l'abbattimento dei costi di assicurazione dei volontari, è pari a euro 180.000, dotazione significativamente ridotta rispetto alle precedenti annualità e comunque non sufficiente rispetto alle reali necessità delle Organizzazioni, anche alla luce del sempre maggior numero di Associazioni iscritte al Registro in parola.

Considerate tali evidenze e ipotizzando che per l'annualità 2012, le richieste da parte delle associazioni siano almeno pari a quelle del 2011, che hanno raggiunto la somma di euro 450.468, si può stimare una riduzione media del contributo da erogare rispetto a quello richiesto di circa il 60,4 %, sulla base dei criteri della citata deliberazione n. 34/3 del 26.9.2003.



Per effetto di tale riduzione, di fatto, sarebbero numerose le associazioni che riceverebbero un contributo irrisorio, ancorché commisurato alle loro richieste.

Il Presidente, di conseguenza propone, che per l'annualità 2012, al fine di razionalizzare le risorse finanziarie a disposizione, fermi restando i criteri di ripartizione stabiliti nella deliberazione della Giunta regionale n. 34/3 del 26.9.2003, che la liquidazione relativa al contributo, per l'abbattimento dei costi obbligatori di assicurazione dei volontari, spettante a ciascuna organizzazione non possa superare la somma di euro 10.000 e comunque che la cifra minima rimborsabile non potrà essere inferiore a euro 50, fatto salvo il non superamento, per ciascuna organizzazione di volontariato, delle spese effettivamente sostenute ritenute ammissibili.

La Giunta regionale, sentita e condivisa la proposta del Presidente, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Presidenza

DELIBERA

di approvare la proposta del Presidente e di dare mandato al competente Servizio Elettorale, volontariato e pari opportunità della Direzione generale della Presidenza per l'attuazione di tutti i conseguenti adempimenti di competenza.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

Il Presidente

Ugo Cappellacci